

Delibera n. 102/2024

Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) del d.l. 201/2011, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, in relazione alla procedura di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo regolatorio 2024- 2026.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 luglio 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettere b), c) ed h), secondo cui: *"L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); [...] h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali";*
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di*

salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”;

VISTA la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

VISTI gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:

- l'articolo 73, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l'Autorità svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al citato decreto;

- l'articolo 76, comma 4, ai sensi del quale “[l']Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate”;

- l'articolo 80 e, segnatamente, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali: “1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali” e, in particolare, la Misura 8.10.15 lettera a) dell'allegato Modello 1 (“Modello di regolazione dei diritti aeroportuali per aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri/anno”; di seguito:

Modello 1) alla suddetta delibera, ai sensi della quale: *“A partire dal periodo tariffario successivo al primo, nel caso in cui la variazione delle WLU consuntivate, risultante alla fine del Periodo tariffario trascorso, calcolata raffrontando il totale delle WLU consuntivate nel periodo tariffario con il totale delle WLU previste dal Piano del traffico per il medesimo periodo tariffario, venga a risultare: a) positiva e superiore al +X% della variazione delle WLU previste per tale annualità, il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo “periodo tariffario”;*

VISTA

la delibera n. 43/2016 del 14 aprile 2016, recante *“Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo tariffario 2016-2019: conformità definitiva ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014”*;

VISTA

la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con la quale l'Autorità ha considerato tra l'altro *“che i gestori aeroportuali, interessati dalla scadenza di precedenti periodi regolatori, hanno richiesto, stante la richiamata emergenza epidemiologica, la proroga delle tariffe applicate a valere sulle annualità successive”*;

CONSIDERATO

che con tale delibera l'Autorità:

i) ha differito l'entrata in vigore dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020, originariamente prevista per il 1° luglio 2021, al 1° gennaio 2023, disponendo che alle procedure di revisione dei diritti aeroportuali avviate dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2022 si applicassero i Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all'Allegato A alla citata delibera n. 68/2021;

ii) ha quindi previsto,

- che *“i gestori aeroportuali che attivano la procedura di consultazione per la revisione dei diritti nel corso del biennio 2021-2022 possono, alternativamente:*
 - i. *avviare la relativa procedura ai sensi di quanto previsto dai Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, fermo quanto previsto dal punto 2;*
 - ii. *previa motivata istanza all'Autorità, proporre la proroga delle tariffe in vigore al momento dell'istanza stessa anche a valere sull'annualità successiva, adempiendo agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli utenti, di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012, avendo cura di fornire adeguata informazione in previsione della prima consultazione annuale utile, anche con*

riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio" (punto 3 del dispositivo);

- e che sulla base degli esiti della procedura di consultazione degli utenti di cui al riportato punto 3 (ii) del dispositivo *"nel rispetto del principio di partecipazione a tutela di tutte le parti coinvolte, gli Uffici dell'Autorità provvedono, in applicazione dei principi di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012, ad effettuare le valutazioni di competenza e ad esprimersi in merito alle istanze di proroga presentate dai gestori aeroportuali"* (punto 4 del dispositivo);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"* e in particolare, del relativo allegato A, la Parte II Modello A – Aeroporti con traffico superiore ad un milione di passeggeri (di seguito: Modello A), che disciplina,

- i) con la Misura 6, la procedura di revisione dei diritti aeroportuali, prevedendo, tra l'altro,

- con la Misura 6.1 (Finalità), che:

"1. Ciascun gestore aeroportuale è tenuto a garantire, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.l. 1/2012, lo svolgimento di una consultazione periodica degli utenti dell'aeroporto, in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all'ammontare di tali diritti ed alla qualità del servizio fornito. Tale consultazione va tenuta almeno una volta l'anno, dandone comunicazione, a mezzo PEC, all'Autorità.

2. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del d.l. 1/2012, qualsiasi proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti è sottoposta all'obbligo di consultazione degli utenti dell'aeroporto, e pertanto è soggetta al procedimento definito dalle misure del presente Modello A";

- con la Misura 6.2 (Attivazione della procedura di consultazione), che:

"1. Fermo restando quanto previsto al punto 4, la procedura di consultazione in via ordinaria per la revisione dei diritti aeroportuali è avviata dal gestore aeroportuale nel corso dell'ultimo anno del periodo tariffario, assunto quale Anno ponte per il periodo tariffario successivo, e in ogni caso al più tardi 4 mesi prima della data prevista di applicazione del nuovo livello dei diritti.

2. La consultazione è svolta nel rispetto dei termini temporali fissati dal presente Modello A, coerenti con le procedure di seguito indicate.

3. L'Autorità provvede a vigilare sul rispetto delle misure contenute nel presente Modello A e, se del caso, a adottare i provvedimenti ritenuti adeguati al ripristino delle relazioni che devono intercorrere tra gestore ed utenti.

4. *L'avvio della consultazione per la revisione del sistema dei diritti o del loro ammontare può essere promosso anche nel corso della vigenza del periodo tariffario: a) dal gestore aeroportuale; ;*
- con la Misura 6.3 (Notifica all'Autorità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali), che:

“1. Il gestore aeroportuale che intenda sottoporre a consultazione una proposta di revisione dei diritti aeroportuali deve darne notifica, a mezzo PEC, all'Autorità, secondo il Modulo di cui all'Annesso 5, almeno 30 giorni prima della data - indicata nella stessa notifica - programmata per l'avvio della procedura di consultazione degli utenti”;

ii) con la Misura 9, l'attività di vigilanza di competenza dell'Autorità, prevedendo, tra l'altro,

 - con la Misura 9.1 (Principi generali), che:

“1. In base a quanto previsto all'articolo 71 del d.l. 1/2012, spetta all'Autorità l'esercizio delle funzioni di vigilanza indicate dalla Direttiva 2009/12/CE, incluse le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 6 e 7.

2. Specificamente, in applicazione dell'articolo 80 del d.l. 1/2012, l'Autorità controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i principi di:

 - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;*
 - b) consultazione degli utenti aeroportuali;*
 - c) non discriminazione;*
 - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.*

3. L'Autorità espletta inoltre i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall'articolo 37, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 36 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012.

4. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Autorità:

 - a) applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 80 del d.l. 1/2012;*
 - b) ordina la cessazione delle condotte che risultino in contrasto con i Modelli di regolazione adottati;*
 - c) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;*

d) valuta, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 6 e 11 della Direttiva 2009/12/CE, i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti dell'aeroporto, in ordine al rispetto dei livelli tariffari da parte dei gestori aeroportuali;

e) adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 37 del d.l. 201/2011, comma 3, lettera i);

- con la Misura 9.2 (Consultazione fra gestore aeroportuale e utenti dell'aeroporto), che l'Autorità “individua nella consultazione diretta tra gestore aeroportuale ed utenti dell'aeroporto, nonché nelle audizioni convocate da parte dell'Autorità di gestori e di utenti, gli strumenti cardine ai fini di una appropriata definizione del sistema dei diritti aeroportuali e di miglioramento del livello di servizio reso, in coerenza con la programmazione dello sviluppo delle attività aeroportuali”, precisando che in tale ambito, l'Autorità, in particolare, “prescrive l'attivazione della procedura di consultazione, ove il gestore non vi provveda alle scadenze previste dal Modello A” (lettera b);

VISTO

il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito anche: “Regolamento”), approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 12178/2019 del 10 ottobre 2019, con la quale Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. (di seguito, anche: “GESAC” o “Società”) ha rivolto, all'Autorità, “[...] formale istanza di proroga delle tariffe vigenti nell'anno 2019 per i prossimi due anni, lasso temporale che si stima necessario per la conclusione del processo di definizione delle nuove tariffe applicabili”;

VISTA

la nota prot. ART n. 13213/2019 del 23 ottobre 2019, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno dato riscontro alla citata istanza di GESAC, prot. ART n. 12178/2019, rappresentando, tra l'altro, che “*a partire dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti oggetto della [pertinente] procedura di consultazione, possa essere applicato il livello dei diritti in essere al 31 dicembre 2019, fatto salvo l'eventuale conguaglio, la cui quantificazione con le relative modalità di recupero dovrà essere oggetto della consultazione medesima, nonché soggetta a verifica di conformità da parte di questa Autorità*”;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 13918/2020 del 28 settembre 2020, con la quale GESAC ha rivolto all'Autorità “[...] formale istanza di proroga delle tariffe vigenti all'anno 2020 per il prossimo 2021”;

VISTA

la nota prot. ART n. 19990/2020 del 17 dicembre 2020, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno dato riscontro alla citata istanza di GESAC prot. ART n. 13918/2020 rappresentando, tra l'altro, che “*non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del livello tariffario vigente all'anno 2020 anche per l'anno 2021*”;

- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 15144/2021 del 30 settembre 2021, con la quale GESAC ha rivolto all'Autorità “[...] formale istanza di proroga per l'applicazione delle tariffe vigenti nel 2021 per il prossimo anno 2022”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 20561/2021 del 23 dicembre 2021, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno dato riscontro alla citata istanza di GESAC prot. ART n. 15144/2021 rappresentando, tra l'altro, che “*non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del livello tariffario vigente all'anno 2021 anche per l'anno 2022*”;
- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 17185/2022 del 28 luglio 2022, con la quale GESAC ha rivolto all'Autorità “[...] istanza di proroga della struttura tariffaria applicata nel 2022 per gli anni 2023 e 2024 attraverso il riconoscimento di un periodo di transizione e rimandando al 2025 l'applicazione del modello regolatorio”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 20926/2022 del 6 ottobre 2022, con la quale, in ragione della natura prettamente transitoria delle misure di cui alla delibera n. 68/2021, gli Uffici dell'Autorità hanno riscontrato l'istanza di proroga dei diritti aeroportuali di GESAC a valere sulle annualità 2023 e 2024, indicando tra l'altro di proporre agli utenti la proroga dei diritti vigenti sulla sola annualità 2023;
- VISTA** la nota acquista con prot. ART n. 22663/2022 del 20 ottobre 2022, con la quale ENAC ha comunicato, all'Autorità, di aver “*concluso il processo istruttorio relativo al piano quadriennale dell'aeroporto di Napoli, sviluppato sul periodo tariffario 2023-2026 e presentato dalla società di gestione [...]*”, allegando alla medesima nota il relativo parere favorevole;
- VISTA** la nota prot. ART n. 26836/2022 del 22 dicembre 2022, con la quale, dopo aver rappresentato di aver già “*fornito un primo riscontro con nota del 6 ottobre 2022 (prot. 20926/2022)*” alla citata istanza prot. ART n. 17185/2022, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a GESAC che “*non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del livello tariffario vigente all'anno 2022 anche per l'anno 2023*”;
- VISTA** la nota acquisita con prot. ART n. 32587/2023 del 26 luglio 2023, con la quale GESAC ha chiesto, all'Autorità, con riferimento all'Aeroporto Internazionale di Napoli, il mantenimento delle tariffe in vigore nel 2023 anche per il 2024, ed ha affermato, tra l'altro, che: “*l'aeroporto di Salerno, che sarà pienamente operativo nel 2025, sarà gestito in modo sinergico e coordinato con l'aeroporto di Napoli [...] si ritiene che l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente per l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente per il Sistema Aeroportuale Campano rappresenti la soluzione ottimale per massimizzare l'efficienza e la qualità dei servizi e garantire la sostenibilità industriale del progetto di sviluppo in corso [...] con la presente si rivolge istanza di proroga della tariffa vigente per il 2023 anche per il 2024, attraverso il riconoscimento di un periodo di transizione e rimandando al 2025 l'applicazione ex novo del modello regolatorio di cui alla delibera 38/2023 da applicarsi per le annualità 2025 e 2026, coerentemente con il periodo residuo corrispondente al contratto di programma firmato*”;

VISTA

la nota prot. ART n. 33570/2023 del 31 luglio 2023, con la quale, in riscontro alla suddetta istanza prot. ART n. 32587/2023, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato, alla Società, di non ravvisare motivi per poter accogliere l'istanza di applicazione dei diritti aeroportuali 2023 a valere sull'annualità 2024: *“Con specifico riferimento allo scalo di Napoli, avendo ENAC già espresso in data 17 ottobre 2022 (prot. ART 22663/2023) la propria approvazione in linea tecnica del Piano Quadriennale degli Interventi (PQI) per il periodo 2023-2026, non si ravvedono motivi per poter accogliere l'istanza di cui all'oggetto, disponendo il gestore di tutti gli elementi per procedere quanto prima all'avvio della procedura di consultazione con l'utenza per la revisione tariffaria di periodo 2024-2026. Le tariffe 2023 risultano infatti dalla proroga di quelle in vigore per il 2022 e il predetto periodo è coerente con quello di residua validità del citato PQI. Andranno poi tenuti adeguatamente in conto gli effetti dell'intero periodo pregresso di proroga tariffaria e gli utenti dovranno essere adeguatamente informati circa la previsione di eventuali conguagli. Peraltro, non sono nemmeno attivabili le previsioni di cui alla delibera n. 68/2021, la cui applicabilità è cessata il 31 marzo 2023; proprio in ragione della natura prettamente transitoria della citata delibera n. 68/2021, giustificata da un ormai trascorso periodo emergenziale, ...”* ed hanno contestualmente invitato GESAC a procedere a tutte le attività propedeutiche per l'avvio della procedura di consultazione degli utenti per la revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, ai sensi di quanto previsto dalla citata delibera n. 38/2023;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 44051/2023 del 14 settembre 2023, con la quale la Società, con riferimento all'Aeroporto Internazionale di Napoli, ha presentato ulteriore istanza di applicazione dei diritti aeroportuali 2023 a valere sull'annualità 2024, ed ha affermato, tra l'altro, che: *“si intende rimarcare: - l'eccezionalità dell'operazione di realizzazione del Sistema Aeroportuale Campano e la delicatezza della fase di start up di Salerno, viste le potenziali ricadute sull'intera economia della regione [...] in tale scenario, infatti, la stabilità tariffaria rappresenterebbe un elemento di certezza ed una apprezzata, temporanea, semplificazione delle grandezze economiche di riferimento per i vettori interessati a sviluppare il traffico del Sistema Aeroportuale Campano”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 44554/2023, del 15 settembre 2023, con la quale, in riscontro alla suddetta istanza della Società prot. ART n. 44051/2023 e confermando integralmente quanto già rappresentato con la citata nota prot. ART n. 33570/2023, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato, alla Società, il mancato accoglimento dell'istanza di applicazione dei diritti aeroportuali 2023 a valere sull'annualità 2024 ed hanno nuovamente invitato GESAC a svolgere tutte le attività propedeutiche per l'avvio della procedura di consultazione degli utenti finalizzata alla revisione dei diritti aeroportuali, ai sensi di quanto previsto dalla citata delibera n. 38/2023;

VISTO

il Documento Informativo Annuale relativo all'Aeroporto Internazionale di Napoli, acquisito dall'Autorità con prot. ART n. 64911/2023, del 10 novembre 2023, con il

quale, con riferimento alla revisione dei diritti aeroportuali, GESAC ha comunicato agli utenti che “[n]egli ultimi anni, e fino al 2023 compreso, la Società, ha mantenuto le tariffe aeroportuali stabili ed in linea con quelle applicate nel precedente periodo regolatorio in considerazione sia del notevole effort gestionale e finanziario che la Società sta sostenendo per lo sviluppo dello scalo di Salerno sia delle disposizioni urgenti emanate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera ART 68/2021) e legate all’emergenza COVID. Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha pubblicato i nuovi Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali (delibera n. 38/2023). In questo momento la Società è quindi impegnata nel processo di revisione delle tariffe aeroportuali per il prossimo periodo regolatorio secondo le nuove modalità definite dall’ART. Si fa quindi presente all’Utenza che, vista la complessità del processo, tale quadro tariffario non è ancora disponibile e sarà oggetto di condivisione nell’ambito della Consultazione di periodo che sarà convocata non appena possibile” (pag. 16 del citato Documento Informativo Annuale);

VISTO

il verbale dell’audizione degli utenti tenutasi il 30 novembre 2023 (acquisito con prot. ART n. 78857/2023 del 14 dicembre 2023) e considerata, in particolare, l’affermazione di GESAC secondo cui “[p]er quanto riguarda il prossimo periodo regolatorio la Società è impegnata nel complesso processo di revisione e calcolo per la definizione della proposta tariffaria per il triennio 2024-2026 secondo i nuovi modelli emanati dall’ART. [...] si ritiene di poter convocare la Consultazione di periodo nel primo trimestre del 2024”;

RILEVATO

che, nel citato Documento informativo annuale (acquisito con prot. ART n. 64911/2023) e nel corso della menzionata audizione degli utenti tenutasi il 30 novembre 2023 (verbale acquisito con prot. ART n. 78857/2023, cit.), la Società non ha dato evidenza, agli utenti, degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019, nonché elementi utili per la determinazione dei conguagli, di cui anche alla citata delibera n. 68/2021, per quanto attiene alle annualità oggetto di proroga;

VISTA

la nota prot. ART n. 15577/2024 dell’8 febbraio 2024, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno dato evidenza del fatto che “le tariffe attualmente applicate presso lo scalo di Napoli Capodichino sono state oggetto di proroga sin dall’annualità 2019 sul 2020, che costituiva l’ultimo anno del periodo regolatorio 2016-2019, e che le stesse tariffe sono state determinate avendo riguardo a delle previsioni di traffico che, per lo stesso 2019, fornivano evidenza di una stima di 6,6 milioni di passeggeri. In aggiunta si rileva che, come riscontrabile dai dati di traffico pubblicati sul sito web dell’associazione di categoria Assaeroporti, confermati, tra l’altro, da alcune dichiarazioni rese a primari organi di stampa da parte dall’amministratore delegato di codesta società, nel 2023, presso lo scalo di Napoli Capodichino, sono transitati circa 12,4 milioni di passeggeri, valore che risulta di circa l’87% superiore rispetto all’indicato numeri di passeggeri posto a riferimento

dei driver utilizzati per la determinazione delle tariffe attualmente applicate dal gestore". Gli Uffici contestualmente hanno diffidato GESAC a rappresentare all'Autorità, entro e non oltre il 15 febbraio 2024, "il dettaglio delle attività ad oggi già espletate ed un cronoprogramma di quelle ulteriori, funzionali all'avvio della procedura di revisione dei diritti aeroportuali per un periodo regolatorio che possa iscriversi all'interno del periodo di validità del Piano Quadriennale degli Interventi 2023-2026, che saranno esperite, compresa la notifica di avvio della procedura di revisione dei diritti aeroportuali. Al riguardo, si rappresenta che tale revisione andrà iscritta nell'ambito di un processo di consultazione che – in ossequio ai principi sanciti dall'art. 80, comma 2, del decreto-legge 1/2012, nonché dei contenuti delle note trasmesse dagli Uffici dell'Autorità in relazione al mantenimento dei diritti aeroportuali in vigore nel 2019 sulle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 – fornisca all'Autorità, oltre che all'utenza aeroportuale, evidenza del debito regolatorio maturato nei confronti di quest'ultima e dei meccanismi di conguaglio che si intendano adottare a favore dell'utenza stessa";

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 17661/2024 del 14 febbraio 2024, con la quale GESAC, nel riscontrare la citata nota dell'Autorità prot. ART n. 15577/2024, ha, tra l'altro:

- informato, in via preliminare, che sebbene l'ENAC "abbia approvato il Piano degli Interventi ad ottobre del 2022, di recente si è reso necessario rivedere ed integrare il Piano, a causa del sopravvenire di elementi esogeni che hanno avuto un considerevole impatto rispetto alle precedenti previsioni di spesa contenute nel Piano approvato, quali - a titolo di esempio - l'incremento dei costi di costruzione di cui all' art. 26 D.I. 50/2022, come modificato dalla L. 197/2022, oltre all'inserimento di ulteriori interventi finalizzati a migliorare i livelli di servizio offerti al passeggero, per lo più su impianti ed in tema di innovazione/digitalizzazione. A fronte di quanto sopra, a seguito di un dettagliato confronto con l'ENAC, la Società ha trasmesso formale istanza di revisione del Piano ai fini della relativa approvazione da parte dell'Ente";
- affermato che "[n]on appena l'ENAC riscontrerà la richiesta di revisione del Piano - che rappresenta un presupposto indefettibile della proposta tariffaria e costituisce un allegato necessario da mettere a disposizione degli utenti insieme al documento di consultazione - la Società potrà ultimare la documentazione funzionale all'avvio del processo di revisione della tariffa. In particolare - compatibilmente con i tempi di approvazione della revisione del Piano - la Società ritiene ragionevolmente di poter notificare a Codesta Spett.le Autorità la propria proposta di revisione dei diritti entro la fine del mese di aprile 2024, impegnandosi comunque a fornire a Codesti Uffici un aggiornamento sulla data prevista di avvio della procedura a seguito della predetta approvazione";

- VISTA** la nota di GESAC del 19 giugno 2024, acquisita con prot. ART n. 60109/2024, con la quale il gestore non comunica all'Autorità alcun elemento utile in merito all'attivazione della procedura di aggiornamento delle tariffe in conformità a quanto previsto dai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali adottati dall'Autorità;
- RILEVATO** che non risulta essere stata notificata all'Autorità la proposta di revisione dei diritti aeroportuali come disposto dalla riportata Misura 6.3 della delibera n. 38/2023;
- VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione istruttoria, nella quale, in merito alla mancata attivazione, da parte di GESAC, della procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, è evidenziato che, sulla base degli elementi acquisiti, sembra emergere la non ottemperanza rispetto al quadro normativo e regolatorio che - al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012 e, in particolare, dei principi di trasparenza e correlazione al costo - prevede che il gestore aeroportuale proceda, entro la scadenza del periodo regolatorio, alla revisione dei diritti aeroportuali. E ciò in quanto:
1. Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. è la società incaricata di gestire l'aeroporto di Napoli in ragione di atto convenzionale sottoscritto con l'ENAC;
 2. con specifico riferimento a tale scalo, in data 17 ottobre 2022 ENAC ha espresso la propria valutazione favorevole, in linea tecnica, al Piano Quadriennale degli Interventi per il periodo tariffario 2023-2026;
 3. pertanto, GESAC disponeva di tutti gli elementi necessari per procedere, nel corso del 2023, all'avvio della procedura di consultazione con l'utenza per la revisione tariffaria di periodo 2024-2026, nei termini previsti dalle pertinenti misure di regolazione dell'Allegato A alla delibera n. 38/2023;
 4. risultano prive di pregio le argomentazioni della Società secondo le quali la prossima realizzazione del Sistema Aeroportuale Campano, ricomprensivo gli scali di Napoli e Salerno, renderebbe “[auspicabile il riconoscimento] *di un ulteriore anno di transizione con la proroga della tariffa vigente per il 2024 al fine di poter correttamente applicare, a partire dal 2025, il modello regolatorio di cui alla delibera 38/2023*” (cfr. citata nota prot. ART. 44051/2023);
 5. invero, secondo quanto previsto dalla Misura 6.2.4 dell'Allegato A alla citata delibera n. 38/2023, l'avvio della consultazione per la revisione tariffaria di periodo può essere promosso dal gestore aeroportuale anche prima della scadenza del periodo tariffario in corso; pertanto, qualora sopravvenga l'eventuale necessità della Società di procedere alla presentazione di una istanza di applicazione di un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente

per gli scali di Napoli e Salerno, GESAC potrà procedere ad avviare una nuova revisione tariffaria di periodo ai sensi di quanto previsto dal citato Modello A;

6. inoltre, il gestore non risulta aver fornito le prescritte informazioni agli utenti circa:
 - 6.1 gli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019, assoggettato alla disciplina di cui alla riportata Misura 8.10.15, Modello 1, dell'Allegato A alla delibera n. 64/2014;
 - 6.2 gli elementi utili per la determinazione dei conguagli, di cui anche alla citata delibera n. 68/2021, per quanto attiene alle annualità oggetto di proroga;
7. con riferimento agli effetti del rischio traffico di cui al punto 6.1, nel periodo regolatorio 2016-2019, GESAC ha registrato un notevole incremento del traffico rispetto alle stime, come risulta, tra l'altro, dai dati prodotti dalla stessa Società con la citata nota prot. ART n. 60109/2024; conseguentemente, occorre che il gestore, secondo quanto previsto dalla citata misura di regolazione 8.10.15 del Modello 1 dell'Allegato A della delibera n. 64/2014, contabilizzi e accantoni il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X% *"in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo "periodo tariffario"*;
8. con riferimento alla quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio di cui al punto 6.2 non sono accoglibili le argomentazioni della Società rappresentate con nota acquisita con prot. ART n. 60109/2024, in quanto in contrasto con l'articolo 80 del d.l. 1/2012;
9. in particolare, non può essere accolta la tesi sostenuta da GESAC secondo la quale la determinazione dei diritti aeroportuali per le annualità 2020-2021-2022 e 2023, caratterizzate dall'applicazione in proroga dei diritti aeroportuali per l'anno 2019, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nel gestore. Tale affidamento si fonderebbe, infatti, su un'interpretazione in contrasto con le norme e i principi espressi dagli articoli da 71 a 82 del d.l. 1/2012; invero, "l'eventualità" del conguaglio evocata dal gestore non può che rimandare, meramente, all'attività di verifica, da parte dello stesso, della sussistenza dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio. In sostanza, verificata l'effettiva sussistenza del *quantum* della suddetta posta finanziaria in sede di consuntivazione dei costi sostenuti e del traffico rilevato per il periodo di riferimento, il gestore, in aderenza al principio di trasparenza, deve renderne edotta l'utenza nella consultazione annuale;
10. per tutto quanto sopra esposto emerge che i diritti aeroportuali attualmente applicati da GESAC appaiono in contrasto con i principi di trasparenza, correlazione al costo e consultazione con l'utenza, atteso che la Società non ha avviato, per il periodo regolatorio 2024-2026, la procedura di revisione dei diritti

aeroportuali, nel cui ambito avrebbe dovuto considerare le tematiche di cui al punto 6;

RITENUTO

pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. di un procedimento individuale, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2022, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento, finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere alla Società, con riferimento al periodo regolatorio 2024-2026, l'attivazione della procedura di revisione dei diritti aeroportuali, nel cui ambito considerare le tematiche di cui al punto 6;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento individuale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere alla suddetta società di avviare la procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, nell'ambito della quale dare evidenza agli utenti:
 - 1.1 degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
 - 1.2 della quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza n. 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
7. la presente delibera è notificata a mezzo Pec a Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., comunicata all'ENAC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 luglio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)